agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo

UNIVERSITA' DEMOCRATICA
Novembre - 1985
Anno II - n. 15

== Conclusioni dell'Assemblea Nazionale dei Ricercatori Universitari riunitasi a Roma il 28 ottobre 1985.

La settimana (dal 21 al 26 ottobre) di astensione dei ricercatori da ogni attività didattica, cui hanno aderito numerosi ricercatori nelle varie sedi universitarie, era stata proclamata dall'assemblea nazionale dei ricercatori il 20 settembre 1985 contro un progetto di definizione dello stato giuridico dei ricercatori concordato a luglio all'interno del comitato ristretto della commissione istruzione del Senato. Successivamente, alla fine di settembre, a questo progetto sono state apportate alcune modifiche: il rinvio al DPR 382/80 per quanto riguarda il meccanismo di assegnazione dei compiti didattici e scientifici agli attuali ricercatori, la possibilità di assegnazione di supplenze ai ricercatori solo fino all'espletamento del prossimo consorso ad associato, il rinvio del recupero dei posti resisi vacanti di associato a dopo l'espletamento del secondo concorso a professore ordinario successivo all'entrata in vigore della legge.

Il nuovo testo, che sarà presentato alla commissione istruzione del Senato, in sede deliberante, e discusso e votato alla ripresa dei lavori parlamentari, rappresenta la conferma della volontà dei professori-senatori di tutti i partiti di cancellare tutti quei contenuti qualificanti del DPR 382/80 (scomparsa del precariato, istituzione del ruolo dei ricercatori con ampia autonomia scientifica, articolazione del ruolo dei professori in due fasce con uguali mansioni e con uguale organico).

Il progetto elaborato dal comitato ristretto, prendendo a pretesto la definizione del ruolo dei ricercatori, si propone di rimodellare l'università facendola arretrare anche rispetto alla stessa situazione precedente al DPR 382/80 (nuovo precariato, messa ad esaurimento degli attuali ricercatori, modifica della pariteticità tra ordinari e associati, incompleta e parziale modifica della titolarità).

L'intenzione di tagliare i fondi per l'attività didattica e scientifica dell'Università e di aumentare le tasse agli studenti fa parte dello stesso progetto di restaurazione che vuole insieme ridimensionare il ruolo dell'Università pubblica e ridurre drasticamente e selettivamente il numero degli studenti.

L'attacco all'attuale assetto della docenza universitaria si propone anche di creare presupposti negativi in vista della prossima scadenza legislativa riguardante la revisione dell'organizzazione dell'Università. Infatti, in una Università con la fascia degli associati ridimensionata, con quella dei ricercatori emarginata e con l'introduzione di un nuovo e ampio strato di precariato, sarà notevolmente più difficile giungere all'abolizione del senato accademico, delle facoltà e degli istituti e alla valorizzazione dei dipartimenti e dei consigli di corso di laurea. Inoltre, la ridefinizione delle figure docenti, così come voluta dal comitato ristretto, produrrebbe un ulteriore abbattimento della produttività didattica e scientifica dell'Università.

L'assemblea nazionale dei ricercatori ribadisce le richieste più volte espresse e approvate dalla stragrande maggioranza delle assemblee di ateneo:

- netto rifiuto di qualsiasi nuovo reclutamento a termine che nell'Università italiana reintrodurrebbe il meccanismo della cooptazione personale e riprodurrebbe il precariato;
- aumento del personale docente-ricercatore, fermo restando l'attuale rapporto tra figure docenti previste dal DPR 382/80 (15.000 ordinari, 15.000 associati e 16.000 ricercatori). Qualsiasi aumento che modificasse questo rapporto ripristinerebbe la stratificazione piramidale del personale docente. La proposta di aumentare solo l'organico degli associati da 15.000 a 19.000 porterebbe alla ulteriore differenziazione tra le figure dell'associato e dell'ordinario (l'obiettivo ultimo è quello di ricondurre la figura dell'associato a quella del vecchio assistente) e rappresenta inoltre una delle tante esche corporative appositamente gettate alla categoria dei ricercatori per guadagnarne l'accettazione della loro messa ad esaurimento e il consenso all'introduzione di nuovo precariato. In realtà questo aumento dell'organico dei soli professori associati produrrebbe limitati vantaggi concreti per i ricercatori (ulteriori posti di associato disponibili) solo tra almeno un decennio a causa del meccanismo del riassorbimento dei posti e del sistematico rinvio delle scadenze concorsuali;
- netto rifiuto della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori la cui funzione si è dimostrata in tutti questi anni fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività didattiche e scientifiche nell'Università. La messa ad esaurimento inoltre svuoterebbe di significato anche eventuali miglioramenti dell'attuale ruolo in quanto prevarrebbe comunque il carattere marginale della categoria;
- abolizione della titolarità dell'insegnamento per tutte le fasce docenti (anche per coloro già in servizio) e ripartizione dei posti non sulla base del numero degli insegnamenti ma tenendo conto delle complessive necessità didattiche e scientifiche. E' questa la via per riqualificare l'attività didattica e scientifica dell'Università e costruire un rapporto più dinamico tra le due attività. L'allargamento della titolarità solo per i nuovi pro-

fessori comporterebbe una ulteriore e più grave suddivisione all'interno delle due fasce di professori che per alcuni decenni diventerebbero quattro;
- riconoscimento funzione docente ai ricercatori (di fatto svolta da anni), piena autonomia didattica e scientifica (in particolare possibilità di avere supplenze e di essere relatori di tesi di laurea), aggancio economico ai professori ordinari, opzione per il tempo pieno con incremento economico, partecipazione agli organismi nella stessa misura dei professori ordinari e associati, partecipazione di tutti alla elezione del rettore e del preside, partecipazione di un ricercatore confermato alle commissioni di concorso per i nuovi ricercatori, riconoscimento ai ricercatori non confermati del diritto all'accesso diretto ai fondi di ricerca e allo stesso trattamento economico dei ricercatori confermati del cui corpo elettorale devono far parte a pieno titolo;
- incremento dei finanziamenti per l'Università e rifiuto dell'aumento delle tasse degli studenti.

Contro l'operazione che stanno conducendo alcuni professori del Senato si stanno mobilitando i ricercatori e il mondo universitario e si sono recentemente espresse la conferenza dei rettori (che si è pronunciata in particolare contro la messa ad esaurimento) e la maggioranza dei sindacati che si è pronunciata per il mantenimento e il miglioramento del ruolo dei ricercatori.

= L'assemblea nazionale dei ricercatori universitari mantiene lo stato di agitazione nazionale della categoria che sarà articolato dalle assemblee di facoltà e di ateneo e proclama una SECONDA SETTIMANA NAZIONALE DI ASTENSIONE DEI RICERCATORI da ogni attività didattica e per i ricercatori medici anche dall'ATTIVITA' ASSISTENZIALE in concomitanza della ripresa della discussione del disegno di legge nella commissione istruzione del Senato.

= L'assemblea nazionale dei ricercatori decide di organizzare un CONVEGNO NAZIONALE per Martedì 10 dicembre 1985 a Roma (città universitaria) su: "Stato giuridico dei ricercatori e nuovo assetto dell'Università".

Al convegno, che durerà l'intera giornata, sono invitati i parlamentari delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il CUN, la Conferenza nazionale dei rettori, i responsabili dei partiti e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Al convegno sono pure invitate tutte le componenti dell'Università (professori, ricercatori, assistenti, non docenti, studenti).

= Mercoledì 11 dicembre 1985 è convocata a Roma alle ore 9.30 a Geologia l'ASSEMBLEA NAZIONALE dei ricercatori universitari.

= I ricercatori di tutti gli atenei sono invitati ad organizzare momenti di confronto tra tutte le componenti universitarie.

= L'assemblea nazionale dei ricercatori ribadisce con forza la richiesta che i lavori della commissione istruzione del Senato proseguano in sede referente.

= I ricercatori di tutte le sedi sono invitati ad inviare i propri documenti anche ai membri della commissione istruzione del Senato.

= L'assemblea nazionale dei ricercatori esprime piena solidarietà e adesione alle lotte degli studenti contro l'aumento delle tasse previste dalla legge finanziaria e si propone di individuare sedi di incontro e di confronto con gli studenti.

= L'assemblea nazionale dei ricercatori denuncia il tentativo che in tutti questi anni il gruppo dirigente nazionale della CGIL, per conto del PCI, ha condotto contro le iniziative locali e nazionali di aggregazione dal basso dei ricercatori. Tentativi, peraltro falliti, che, al di là di discorsi ambigui e contraddittori, hanno costantemente perseguito, con tutti i mezzi, due obiettivi: l'emarginazione degli attuali ricercatori (messa ad esaurimento) e l'introduzione di nuovo precariato (canale di reclutamento a termine). Più recentemente la CGIL sta organizzando una riunione nazionale di ricercatori con l'intenzione di spacciarla per spontanea aggregazione della categoria.

==========

Alle commissioni istruzione del Senato e della Camera dei Deputati.

I seguenti ricercatori dell'ateneo romano "La Sapienza", fermamente convinti che la categoria cui appartengono fornisca un contributo essenziale allo svolgimento della vita universitaria, si dichiarano contrari a qualsiasi disegno legislativo di esaurimento del loro ruolo.

La messa ad esaurimento, infatti, contrasta con lo spirito della riforma prevista dal DPR 382, restaura il precariato per le nuove generazioni e svilisce la figura del ricercatore relegandolo in un area di emarginazione.

Chiedono per contro la definizione di uno stato giuridico che riconosca le funzioni da essi effettivamente svolte e li ponga nelle reali condizioni di potere espletare in modo più proficuo e dignitoso la loro attività.

Nel contempo richiedono una programmazione che garantisca adeguati sbocchi di carriera in tempi credibili.

= Hanno già firmato 160 ricercatori ed hanno già aderito 60 professori ordinari e associati.

========= IL PROFESSORE UNIVERSITARIO (ORDINARIO) PIGLIA TUTTO IL CNR (n.m.) ========

Nessuno dei partecipanti all'assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 28 ottobre 1985 era a conoscenza del decreto legge qui accanto riportato.

In quell'assemblea è stato elaborato un documento (riportato nelle prime pagine) in cui, tra l'altro, si denuncia il progetto "di cancellare tutti quei punti qualificanti del DPR 382/80 (scomparsa del precariato, istituzione del ruolo dei ricercatori con ampia autonomia scientifica, articolazione del ruolo dei professori in due fasce con uguali mansioni e uguale organico)". E più oltre si sostiene che "la proposta di aumentare solo l'organico degli associati da 15.000 a 19.000 porterebbe alla ulteriore differenziazione tra le figure dell'associato e dell'ordinario (l'obiettivo ultimo è quello di ricondurre la figura dell'associato a quella del vecchio assistente)".

Si denunciava in quel documento un progetto di legge mentre esisteva già una legge, anche se nella veste del decreto legge, che, con la chiarezza propria dei numeri, semplicemente "salta" il DPR 382/80, come se esso non fosse ancora legge dello stato.

Gli associati, che nel DPR 382/80 sono pari agli ordinari anche negli organismi di gestione dei fondi di ricerca, qui vengono ridotti ad un quarto degli ordinari.

I ricercatori, che nel DPR 382/80 hanno riconosciuta la piena autonomia scientifica come per i professori e sono presenti negli organi dei dipartimenti praticamente alla pari degli altri professori, qui sono ridotti a meno di un decimo dell'insieme dei professori e per giunta cooptati.

Tutto questo in un quadro di composizione dei comitati nazionali del CNR che riconferma questa struttura come un feudo dei professori universitari (ordinari), con di fatto l'unica funzione di erogare fondi per la ricerca universitaria che si sommano a quelli del ministero della pubblica istruzione.

Democrazia Proletaria presenterà alla Camera (dove è stato presentato il decreto legge per la conversione e dove sarà discusso dall'Aula) alcuni emendamenti volti ad ottenere:
a) la pariteticità tra i membri eletti dai dipendenti del CNR e tutti gli altri;
b) la partecipazione paritetica nei comitati consultivi dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori (ovviamente tutti eletti dalle categorie interessate).

Su richiesta di 13 consiglieri, il CUN ha all'ordine del giorno della seduta del 21-23 novembre 1985 la discussione sul questo decreto legge.

21-10-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 248

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 548.

Disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla composizione dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche di imminente scadenza, per adeguarle alle norme sulla docenza universitaria ai fini del corretto esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli aventi diritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 150 membri, dei quali:

a) 52 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 39 appartenenti alla prima e 13 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 28 sono eletti dai professori di ruolo, di cui 21 appartenenti alla prima e 7 alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 25 sono eletti dai dipendenti di ruolo del C.N.R. con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 20 sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) 15 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori della agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) 10 sono nominati per cooptazione dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), fra gli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica un quadriennio e non possono, comunque, essere di seguito rieletti o rinominati se non per un ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e/o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il C.I.P.E., integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà emanato il regolamento previsto nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il C.I.P.E., integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base al presente decreto i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.

3. E' abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 6

"Università Democratica" è inviata ai gruppi parlamentari, ai membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, alle agenzie stampa e a tutti coloro che hanno dato uno specifico contributo.

Le spese di stampa e spedizione di "Università Democratica" sono sostenute attraverso la sottoscrizione tra il personale dell'Università. Pertanto coloro che desiderano cominciare o continuare a ricevere "Università Democratica" sono invitati a dare un contributo. Inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica -Viale delle Scienze - 90128 Palermo.
Tel. 091 580644 - 427166

=== PIATTOFORMA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI ===

1. RECLUTAMENTO E FIGURE DOCENTI.

Il personale docente deve essere reclutato in ruolo. Le figure docenti previste dal DPR 382/80 (professori ordinari, professori associati e ricercatori) vanno mantenute senza introdurne altre.

2. ORGANICO DEI RUOLI DOCENTI.

Gli organici del personale docente vanno aumentati fermo restando l'attuale rapporto tra le figure docenti previste dal DPR 382/80 (15.000 professori ordinari, 15.000 professori associati, 16.000 ricercatori).

3. TITOLARITA' DELL'INSEGNAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI POSTI DEL PERSONALE DOCENTE.

La titolarità dell'insegnamento va abolita per tutte le fasce docenti (anche per coloro già in servizio) e i nuovi posti vanno ripartiti secondo criteri che tengano conto delle complessive necessità didattiche e scientifiche dei vari settori e non del numero degli insegnamenti.

4. FINANZIAMENTI PER L'UNIVERSITA'.

I finanziamenti per le attività didattiche e scientifiche e per il diritto allo studio vanno congruamente aumentati.

5. STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.

5.1 Funzione docente.

Riconoscimento della funzione docente ed introduzione di un minimo di 150 ore annue di attività didattica da definire con il consenso del ricercatore interessato, nell'ambito dell'attribuzione dei compiti didattici a tutti i docenti da parte del consiglio di corso di laurea.

L'attività didattica deve consistere nello svolgimento di compiti (lezioni, esercitazioni, seminari, corsi tematici legati alla propria attività di ricerca) anche non direttamente finalizzati ad un corso di insegnamento, nei corsi di laurea e di dottorato di ricerca. I ricercatori in quanto tali partecipano alle commissioni d'esame di profitto e di laurea e possono essere relatori di tesi di laurea.

Ai ricercatori possono essere attribuite supplenze di corsi ufficiali e incarichi di insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali.

5.2 Attività di ricerca.

Libertà di ricerca in completa analogia a quanto previsto per i professori di ruolo e quindi identiche modalità di programmazione e verifica dell'attività scientifica, nonchè paritetica presenza negli organismi che gestiscono i fondi per la ricerca.

5.3 Trattamento economico.

Lo stipendio deve essere agganciato, nella misura del 50%, a quello spettante, a parità di posizione, al professore ordinario.

5.4 Opzione per il tempo pieno.

Diritto di opzione per il tempo pieno con le stesse modalità previste per i professori di ruolo e con lo stesso incentivo economico (aumento del 40 % dello stipendio base dei ricercatori a tempo definito).

5.5 Rappresentanze.

Presenza negli organismi di gestione nelle seguenti misure:
- le rappresentanze dei ricercatori al CUN, nei comitati consultivi del CUN (40%), nei consigli di amministrazione, nelle commissioni di ateneo, nelle commissioni scientifiche (60%), nelle giunte di dipartimento e in tutte le commissioni costituite sulla base di regolamenti di ateneo devono essere pari a quelle dei professori ordinari e dei professori associati;
- tutti i ricercatori devono far parte dei consigli di facoltà, di dipartimento, di istituto e di corso di laurea;
- tutti i ricercatori devono partecipare all'elezione del rettore e del preside.

Tutte le rappresentanze dei ricercatori devono essere elette direttamente dai ricercatori.

5.6 Commissioni concorsuali.

I concorsi a ricercatore devono svolgersi con commissioni nazionali (in analogia a quanto previsto per i concorsi a professore di ruolo) e della commissione giudicatrice deve far parte un ricercatore confermato.

5.7 Trasferimenti.

Deve essere mantenuta l'attuale normativa prevista, per il trasferimento dei ricercatori, dal DPR 382/80.

5.8 Corte di disciplina.

Deve essere prevista la partecipazione dei ricercatori nei procedimenti riguardanti ricercatori universitari.

5.9 Ricercatori non confermati.

Ai ricercatori non confermati va riconosciuto il diritto all'accesso diretto ai fondi di ricerca e lo stesso trattamento economico dei ricercatori confermati, del cui corpo elettorale devono far parte a pieno titolo.

5.10 Sbocchi.

Deve essere prevista per ogni ricercatore confermato la possibilità di verificare la sua idoneità a professore associato.

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO E LA DELEGAZIONE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.

Martedì 5 novembre 1985 una delegazione dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari si è incontrata, su convocazione del Presidente della commissione istruzione del Senato, con i senatori Valitutti (presidente), Scoppola (relatore), Valenza (PCI).

La delegazione era costituita da 4 ricercatori (Firenze, Palermo, Roma, Urbino). Il numero massimo della delegazione era stato stabilito dal Presidente nella misura di 5 (un ricercatore di Padova non ha partecipato all'incontro per un notevole ritardo del treno).

La delegazione ha esposto ampiamente i giudizi e le richieste contenuti nei documenti dell'assemblea nazionale dei ricercatori, sottolineando il significato di restaurazione complessiva del progetto di legge elaborato dal comitato ristretto della commissione.

Il sen. Valitutti ha sostenuto che con il progetto del comitato non si sconvolgeva il DPR 382/80 perchè nella legge delega la figura del ricercatore non era definitiva.

Il sen. Scoppola, nel suo intervento di replica, ha ribadito la validità del disegno complessivo, a suo dire, ormai fuori discussione. Il sen. Scoppola è tornato a sostenere il carattere migliorativo delle modifiche proposte allo stato giuridico dei ricercatori: l'opzione tra tempo pieno e tempo definito, un maggiore coinvolgimento nella didattica con l'introduzione di un minimo di 300 ore di attività didattica annua. La possibilità di essere trasferiti dal ministro, dopo 6 anni che non si presenti domanda per un concorso a professore di ruolo, è stata spiegata con la necessità di costringere i ricercatori che non vogliono diventare associati per non dover cambiare sede a sostenere comunque la prova del concorso.

Il sen. Scoppola si è detto daccordo sull'importanza di coinvolgere tutto il Senato (sede referente) sui problemi trattati dal progetto di legge del comitato ristretto. Ciò nonostante non lo ritiene opportuno nell'interesse dei ricercatori, in quanto la discussione in aula porterebbe ad allungare notevolmente i tempi dell'iter legislativo.

Infine il sen. Scoppola ha sostenuto che la lobby dei senatori-professori non esiste in quanto la maggioranza del comitato ristretto e della commissione istruzione è formata da senatori non professori universitari.

Il sen. Valenza non è intervenuto.

CONVEGNO NAZIONALE A ROMA IL 10 DICEMBRE 1985.

Al convegno nazionale che si terrà a Roma il 10 dicembre 1985 (v. pag 6), hanno già assicurato la partecipazione i responsabili nazionali di DC, PSI, PRI, DP, CISL, UIL, CNU e il Vice presidente del CUN. Gli altri partiti e sindacati daranno risposta tra breve. Saranno invitati i gruppi parlamentari, i membri delle commissioni, istruzione del Senato e della Camera, il Presidente della Conferenza nazionale dei rettori, i rettori, i presidi, i presidenti delle commissioni di ateneo. Al convegno sono invitate tutte le componenti dell'Università. Coloro che intendono svolgere un intervento sono pregati di comunicarlo per tempo al fine di una migliore organizzazione dei lavori del Convegno.

MERCOLEDI' 11 DICEMBRE 1985 ALLE ORE 9,30 A ROMA (GEOLOGIA), ALL'INDOMANI DEL CONVEGNO NAZIONALE, È CONVOCATA L'

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

I ricercatori delle varie sedi sono invitati a eleggere i propri delegati nelle assemblee di facoltà e di ateneo.

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1985, n. 594.

Disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, al fine di garantire, con effetto dal 1° novembre 1985, per gli aventi titolo al passaggio ad altre amministrazioni il mantenimento in servizio fino alla data dell'effettivo passaggio, di prevedere la possibilità della nomina, anche nel corso dell'anno accademico, dei vincitori dei concorsi in atto a posti di professori universitari di prima fascia, allo scopo di assicurare una tempestiva copertura dei relativi insegnamenti vacanti, e di consentire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico per i professori associati già incaricati stabilizzati, nonché di disciplinare l'ambito di applicabilità delle disposizioni sul trattamento economico relativo ai casi di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma e sino a tale termine gli interessati, con effetto dal 1° novembre 1985, sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

Art. 2.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 3.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 24 (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati, a seguito di giudizio di idoneità, entro il 31 ottobre 1985 conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente o meno da causa di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

MARTEDI **10** DICEMBRE 1985

ALLE ORE 10

A **ROMA** CITTA' UNIVERSITARIA

CONVEGNO NAZIONALE

SU

STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI E NUOVO ASSETTO DELL' UNIVERSITA'

SONO INVITATI I PARLAMENTARI DELLE COMMISSIONI ISTRUZIONE DEL SENATO E DELLA CAMERA, I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, IL CUN, LA CONFERENZA NAZIONALE DEI RETTORI, I RESPONSABILI DEI DEI PARTITI E I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

AL CONVEGNO SONO PURE INVITATE TUTTE LE COMPONENTI DELL'UNIVERSITA' (PROFESSORI, RICERCATORI, ASSISTENTI, NON DOCENTI, STUDENTI)

=== IL CONVEGNO DURERÀ L'INTERA GIORNATA

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

(coloro che ricevono questo avviso sono pregati di riprodurlo, affiggerlo e distribuirlo)

==========

Nel comitato ristretto della commissione istruzione del Senato è stato concordata una ipotesi di legge riguardante la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

In realtà si tratta di un progetto generale di scardinamento dei contenuti positivi del DPR 382/80. Il progetto concordato infatti prevede:

- l'introduzione di una nuova fascia di reclutamento a termine (permanenza di 6 anni) di 19.000 unità, con la sicura espulsione dall'Università di almeno 4 su 5 "reclutandi", con compiti didattici e scientifici nettamente subalterni, senza nessuna presenza decisionale negli organismi di gestione ;
- l'aumento dell'organico dei soli professori associati (da 15.000 a 19.000), sconvolgendo così il rapporto paritetico previsto dalla 382/80 tra ordinari e associati;
- emarginazione dei 15.000 ricercatori con la messa ad esaurimento del loro ruolo, senza prevedere sbocchi e peggiorando l'attuale normativa;
- ulteriore diversificazione tra il personale docente con l'introduzione della titolarità allargata solo per i nuovi professori.

L'assemblea di ateneo dei ricercatori dell'Università di Palermo ritiene che sia ormai esplicita nel progetto del comitato ristretto della commissione istruzione del Senato (che sarà al più presto discusso e votato dalla commissione in sede deliberante) l'intenzione di approfittare della definizione del ruolo dei ricercatori per fare arretrare l'intero assetto dell'Università (nuovo reclutamento precario, messa ad esaurimento degli attuali ricercatori, aumento dell'organico dei soli professori associati, incompleta e parziale modifica della titolarità). Convergente con questo progetto di restaurazione è il preannunciato taglio dei fondi per l'Università e l'aumento delle tasse degli studenti.

Tutto ciò rende ancora più necessario l'interessamento e la mobilitazione di tutte le componenti universitarie.

Per consentire una comune discussione è convocata per

Lunedì 11 NOVEMBRE 1985 ALLE 10

NELL' AULA MAGNA DI INGEGNERIA

l'

ASSEMBLEA GENERALE

DEGLI OPERATORI (PROFESSORI, RICERCATORI, ASSISTENTI E NON DOCENTI) E DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO

SU "FORMAZIONE, RECLUTAMENTO E CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE DELL'UNIVERSITA'"

=== HANNO ASSICURATO LA LORO PARTECIPAZIONE IL RETTORE, I PRESIDI E DIVERSI PARLAMENTARI DELLA SICILIA OCCIDENTALE